



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**DECISIONE N. 1 – 2015/2016**

La Corte Federale di Appello, composta dai signori

Dott. Paolo Maria Tonini	Presidente
Avv. Enzo Paolini	Componente relatore
Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani	Componente

Il giorno 7 ottobre 2015 riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, per discutere e deliberare in ordine all'atto di appello proposto

Maurizio Cascone, nato a Salerno il 8.6.1962 CF: CSCMRZ62H08H703B (tessera FIR 18302);

Paolo Stanzione, nato a Salerno il 14.4.1977 CF: STNPLA77D14H703M (tessera FIR 103038);

Arturo Romeo, nato ad Avellino l'8.7.1974 CF: RMORTR74L08A509B (tessera FIR 178670);

ASD SALERNO RUGBY in persona del suo presidente p.t. Maurizio Cascone, tutti rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dall'avv. Antonipo Roca del Foro di Avellino

Avverso

La decisione n. 1 s.s. 2015/2016 del Tribunale Federale resa in data 7.7.2015, pubblicata in data 8.7.2015, con cui Maurizio Cascone in qualità di presidente della ASD Salerno Rugby è stato condannato alla sanzione dell'interdizione per anni tre, Arturo Romeo alla sanzione dell'interdizione per anni due, Paolo Stanzione, alla sanzione dell'interdizione per anni due, la ASD Salerno Rugby alla sanzione pecuniaria di euro duemila.

\* \* \*

Fatto

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, il Tribunale Federale si riuniva in data 7 luglio del 2015 per giudicare la violazione degli artt. 22 commi 1 e 2 del



Regolamento di Giustizia, dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 24 comma 1 per avere fatto partecipare alla gara un giocatore non indicato nell'elenco nominativo, nonché per la falsificazione parziale, materiale ed ideologica, del documento che ciascun tesserato deve produrre per il riconoscimento ed emetteva la decisione indicata in epigrafe.-

\*

Letti gli atti del procedimento, ascoltate le parti, la Corte Federale d'Appello ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza

\* \* \*

Gli appellanti impugnano la decisione della Corte di primo grado per violazione del principio del contraddittorio non avendo gli incolpati – a loro avviso - avuto notizia della instaurazione del procedimento e della fissazione dell'udienza nonché, nel merito, per insussistenza di ogni responsabilità rispetto al fatto loro ascritto che se vero, sarebbe stato, però perpetrato da altro soggetto, per questo dimessosi dai ruoli del Salerno Rugby.

Il gravame è infondato e va parzialmente riformato solo in ordine alla quantificazione della sanzione nei riguardi del Presidente Cascone.

Il primo motivo, in rito, è infondato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia. Risulta in atti che tutti gli interessati hanno ricevuto e/o potevano acquisire gli avvisi di avvio del procedimento, nelle forme e nei modi prescritti.

Nel merito nessun elemento o argomento addotto in sede d'appello è tale da indurre a ritenere errata la sentenza di primo grado.-

Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha affermato la responsabilità degli incolpati e, cioè *“dell'allenatore, sig. Arturo Romeo, così come del dirigente accompagnatore sig. Paolo Stanzione (erroneamente indicato come allenatore nel rinvio a giudizio), per aver costituito la situazione di apparenza, difforme al vero, e consentito al giocatore falsamente indicato come Rocco Siniscalco di partecipare alla gara.*

*Quanto all'allenatore vi è responsabilità personale, trattandosi del soggetto che “mette in campo” la squadra e ben conosce chi vi partecipa, chi è stato convocato ed inserito in elenco gara, e che ha disposto affinché partecipasse alla gara un giocatore non indicato nell'elenco nominativo.*

*Quanto all'accompagnatore, in quanto trattasi del soggetto che – ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Attività Sportiva – è tenuto formalmente a “...consegnare all'arbitro, ...le tessere e i documenti di identità dei giocatori accompagnati dall'elenco nominativo degli stessi da lui sottoscritto...”, di tal che appare evidente la sua personale responsabilità nell'aver “comoiuto atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore*



*non indicato nell'elenco nominativo consegnato all'arbitro" (art. 22, co. 1, Regolamento di Giustizia)".*

La ripetizione degli argomenti e le deduzioni formulate in udienza da parte degli appellanti sono rimaste al livello di mere enunciazioni non suffragate o sostenute da altro.-

Peraltro sono da ritenersi conducenti – ai fini della verifica del fatto e della attribuzione delle responsabilità – anche le dichiarazioni dell'arbitro sig. Chirichella il quale riferiva che il giovane identificato come Siniscalco Rocco, di qualità tecniche e fisiche anomale rispetto alla categoria v. 14, veniva chiamato "Mauro" e verificava come il documento d'identità presentava evidenti segni di contraffazione.

Cosicché il collegio ritiene di confermare la decisione di primo grado nei confronti di Romeo Arturo, Stanzione Paolo e ASD Salerno Rugby e di ridurre al minimo edittale di due anni di interdizione la sanzione nei confronti di Cascone Maurizio considerando la sua responsabilità non superiore ma equiparabile a quella degli altri coincolpati

PQM

la Corte Federale d'Appello visto l'art. 75 del Regolamento di Giustizia della FIR in riforma parziale della decisione n. 1 del Tribunale Federale in data 7.7.2015 riduce la sanzione inflitta a Cascone Maurizio ad anni due di interdizione. Conferma nel resto l'impugnata decisione.

La motivazione verrà depositata entro 10 giorni.

Così deciso in Roma, li 7.10.2015

Il Presidente della C.A.F.

Dott. Paolo Maria Tonini

Corte Federale di Appello  
Il Segretario  
Barbara Zicchi